

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1147 del 27/02/2024
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI VOLANO CON ATTRACCO NATANTE AD USO COMMERCIALE IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA: PIRATES S.R.L. PRATICA: FE22T0062.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1208 del 27/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: Concessione per occupazione di specchio acqueo con attracco natante utilizzato per attività commerciali in sponda sinistra del Po di Volano in Comune di Ferrara.

Proc. Cod. FE22T0062

Richiedente: Pirates S.r.l.

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione” aggiornato al D.L. n. 133/2014;
- D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 “Regolamento per la Navigazione Interna”;
- DGR n. 1400/2013 di approvazione delle nuove direttive per la gestione del demanio della Navigazione Interna modificata dalla DGR n. 2285/2015 “Art.33 LR 13/2015. Modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO in materia di demanio della navigazione interna” modificata da ultimo dalla DGR 639/2018 “Nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna”;
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed

integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

– la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm. e ii.;

– la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

– la D.D.G. 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

– la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;

– la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

– la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 12/12/2022 registrata al PG/2022/0202565 di pari data con cui la sig.ra Ilaria Stecca, c.f. STCLRI77P56E522E residente nel Comune di Rovigo (RO) in qualità

di rappresentante titolato alla firma degli atti della ditta Pirates S.r.l., c.f / P.Iva 01903040382 con sede legale in Via Darsena 53 nel Comune di Ferrara (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 680 del Fiume Po di Volano nel Comune di Ferrara (FE), per attracco natante ad uso commerciale / ristorazione, individuata al foglio 160 fronte particella 54 livello acque del Comune di Ferrara (FE);

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 85 del 29.03.2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso in fase di conferenza dei servizi asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14 bis della L. 241/1990:

– Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3916 del 24/11/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/0202471 del 28/11/2023), con il quale si è imposto l'arretramento della pedana galleggiante e del pontile entro i limiti geometrici della Darsena, riducendo di fatto l'ingombro a 650 mq;

– Regione Emilia-Romagna -Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara (PG/2023/0071837 del 26/04/2023);

– Comune di Ferrara Settore Governo del Territorio Servizio Qualita' Edilizia Sue Suap e Pianificazione Territoriale (PG/2023/0067772 del 18/04/2023);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**DATO ATTO** che entro i termini della conferenza dei servizi asincrona non si è espressa la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le

province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e ai sensi dell'art. 11 della DGR n. 639 del 04/05/2018 è possibile continuare in ogni caso il procedimento in regime di silenzio assenso;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**RITENUTO** di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 2.389,54 per l'occupazione di specchio acqueo con attracco natante utilizzato per attività commerciali;
- il deposito cauzionale in € 2.389,54;

**ACCERTATO** che la richiedente ha versato:

- in data 07/12/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 26/02/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € **7.329,36** comprensivo di:
  - € 2.550,28 a **titolo di canoni pregressi al 31/12/2023**;
  - € 2.389,54 a titolo di **canone dovuto per l'anno 2024** quantificato per l'ingombro totale pari a mq 680;
  - € 2.389,54 a titolo di **deposito cauzionale**;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Pirates S.r.l. c.f./P.Iva 01903040382, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di specchio acqueo del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano, di mq 650, come da riduzione imposte dall'autorità idraulica competente, sita in Darsena San Paolo in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al fg. n. 160 fronte mappale 54 livello acque, per uso commerciale, codice pratica FE22T0062;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2042**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla legale rappresentante della ditta concessionaria in data 27/02/2024 (PG/2024/0037707 del 27/02/2024 );
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in € 2.389,54, calcolato sullo per ingombro totale pari a mq 680; alla comunicazione di fine lavori di arretramento della pedana galleggiante e del pontile entro i limiti geometrici della Darsena, come da indicazioni riportate nel Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3916 del 24/11/2023, verrà rideterminato sull'ingombro effettivo;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 2.389,54;
6. di dare atto che la richiedente ha versato:
  - in data 07/12/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
  - in data 26/02/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € **7.329,36** comprensivo di:
    - € 2.550,28 a **titolo di canoni pregressi al 31/12/2023**;
    - € 2.389,54 a titolo di **canone dovuto per l'anno 2024**;
    - € 2.389,54 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d. P. R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

*(firmato digitalmente)*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Pirates S.r.l., c.f. / P.Iva 01903040382, (cod. pratica FE22T0062).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al fg n. 160 fronte mappale 54 in acqua pubblica del Comune di Ferrara (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 650, come da riduzione imposte dall'autorità idraulica competente, consiste nell'occupazione di una porzione di specchio acqueo con natante ed annessi pontile e piattaforma come da elaborati tecnici conservati agli atti, utilizzato per attività commerciali di ristorazione.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 2.389,54 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.389,54 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di



concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2042**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE22T0062;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o AIPO.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DAI PARERI ESPRESSI IN FASE DI CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, E**

**14 BIS DELLA L. 241/1990:**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3916 del 24/11/2023 nota prot. PG/2023/0202471 del 28/11/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

*“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di una porzione di specchio acqueo con attracco natante utilizzato per attività commerciali, un pontile/passarella di accesso alla struttura e una piattaforma galleggiante di servizio all’attività, ubicati nella Darsena di San Paolo in sinistra idraulica del Po di Volano in Comune di Ferrara, come da elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto.*

*2. La porzione di specchio acqueo in oggetto è catastalmente ubicata alla particella ‘acqua pubblica’ del fg 160 del Comune di Ferrara, di fronte alla part. 54 (demanio idrico) del medesimo foglio.*

*3. La superficie di specchio acqueo richiesta e le caratteristiche dei manufatti posizionati su di essa*

*devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di concessione e negli elaborati allegati.*

*4. La Soc. Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso dello spazio acqueo e la presenza dei manufatti posizionati su di essa dovesse provocare a terzi; per questo la medesima dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale.*

*5. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere di questo Ufficio Territoriale.*

*6. La soc. Richiedente sarà sempre comunque responsabile del bene e della sua custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.*

*7. La soc. Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dello spazio acqueo richiesto, nonché della struttura sopra ubicata, eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.*

*8. È assolutamente vietato utilizzare lo spazio acqueo per usi diversi da quelli per i quali verrà accordata la concessione.*

*9. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

*10. È onere della Soc. Richiedente provvedere all'allontanamento di tutti rifiuti che venissero abbandonati nella porzione di specchio acqueo richiesto.*

*11. È necessario assicurarsi che l'ormeggio del natante e delle strutture accessorie avvenga senza che gli stessi possano in alcun modo intralciare la libera navigazione nel fiume.*

*12. È fatto divieto di occupare con qualsiasi ingombro o struttura l'alveo attivo del Po di Volano deputato alla navigazione. Pertanto, ai fini della sicurezza della navigazione, è indispensabile che la Soc. Richiedente arretri entrambe le piattaforme galleggianti (passerella e pedana), facendole*

*rientrare nei limiti geometrici della Darsena, come indicato nell'allegato parte integrante al presente atto. Ciò dovrà avvenire entro il termine perentorio di mesi 6 (sei) dalla trasmissione del presente nulla osta idraulico. A dimostrazione dell'avvenuto spostamento dovrà essere presentata a questo Ufficio opportuna documentazione fotografica.*

*13. Trattandosi di strutture destinate ad attività commerciale a fruizione pubblica, la Soc. Richiedente deve tenere conto della quota di piena potenzialmente raggiungibile nel sito in argomento, in relazione alla sicurezza degli impianti allacciati al natante provenienti dalle centraline poste sulla banchina; da studi idraulici in possesso di questa Agenzia, tale quota si attesta a  $m + 6,20$  s.l.m.m., con tempo di ritorno di 50 anni.*

*14. La banchina della Darsena di San Paolo si trova a quota inferiore a quella di sicurezza e, pertanto, vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi. In caso di allagamento dell'area della banchina nel punto di attracco, sarà cura della Soc. Richiedente la verifica della funzionalità degli impianti e allacciamenti presenti, ai fini della pubblica incolumità, nonché dell'accessibilità in sicurezza alla struttura. A tal proposito, si rimanda alla quota di piena potenzialmente raggiungibile nel tratto in argomento, indicata al punto precedente*

*15. L'utilizzo pubblico delle strutture galleggianti è subordinato all'acquisizione, da parte della Soc. Richiedente, di idonea relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che ne attesti l'uso ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.*

*16. Durante i periodi di non utilizzo, l'accesso al pontile dovrà essere interdetto da apposito cancello, con l'indicazione del divieto di accesso.*

*17. La Soc. Richiedente è consapevole che il tratto di Po di Volano compreso tra l'incile con il Canale Boicelli e la Darsena di San Paolo sarà interessato da interventi di dragaggio dei fondali all'interno del progetto "Adeguamento dell'Idrovia Ferrarese al traffico idroviario di v a classe europea".*

*18. Durante i lavori di dragaggio devono essere garantiti, a cura e spese della Soc. Richiedente, i*

*necessari apprestamenti e/o presidi a protezione del natante per lo svolgimento in sicurezza dell'attività commerciale, provvedendo al ripristino dei luoghi a conclusione dei lavori di dragaggio.*

*19. Durante i lavori di dragaggio deve essere garantito dalla Soc. Richiedente, a propria cura e spese, lo spostamento delle piattaforme galleggianti qualora le stesse dovessero interferire con le aree oggetto di intervento e/o la loro esecuzione.*

*20. L'intervento di ripristino dei luoghi, da attuare in seguito a rinuncia, revoca, decadenza o termine senza rinnovo della concessione che deriverà dal presente nulla osta dovrà includere un intervento di dragaggio del fondale, tale da garantire un tirante d'acqua minimo di m 3,50, per l'intera superficie oggetto di occupazione.*

*21. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Soc. Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di ripristino, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.*

*22. Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico dei Richiedenti; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica e della navigazione.*

23. *La soc. Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area richiesta al personale e ai mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Questa Agenzia, e le Imprese da essa incaricate, non sono responsabili per danni cagionati ai beni della Soc. Richiedente qualora la stessa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

24. *Considerato il vincolo idraulico e della navigazione a cui è sottoposta l'area in argomento, si prescrive di richiamare integralmente il presente nulla osta idraulico in tutti i futuri atti di compravendita della struttura natante e/o dell'attività commerciale.*

25. *Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

26. *Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici e della navigazione, indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni interessate, e non sostituisce in alcun modo ulteriori autorizzazioni o nulla osta necessari e richiesti da altri Enti.*

27. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nell'assenso espresso dalla Regione Emilia-Romagna - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara nota prot. PG/2023/0071837 del 26/04/2023:

*"Accertato che le acque del Po di Volano, non presentano vincoli di protezione delle specie ittiche (zone di ripopolamento e frega o zone di protezione specie ittiche), secondo quanto previsto dal Programma ittico 2023/2024.*

*Si esprime parere favorevole al mantenimento dell'attracco per n. 1 natante ad uso*



*commerciale, con annesso pontile e piattaforma come da elaborati tecnici presentati e conservati agli atti, ai sensi dell'art.9, comma 5, L.R.11/2012, in quanto la tipologia della struttura e le modalità dell'utilizzo non presentano fattori di incidenza negativa sullo stato del patrimonio ittico presente.*

*Ai fini di tutela del patrimonio ittico e per garantire il rispetto della vigente normativa in materia, si prescrive quanto segue:*

- di non installare sulla stessa alcun attrezzo, né fisso né mobile, finalizzato all'attività della pesca;*
- di non utilizzare la passerella e/o la piattaforma annesse come attracco natanti.*
- di comunicare, preventivamente, qualsiasi altro intervento che interessi lo spazio acqueo interessato.*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nell'assenso espresso dal Comune di Ferrara Settore Governo del Territorio Servizio Qualità Edilizia Sue Suap e Pianificazione Territoriale nota prot. PG/2023/0067772 del 18/04/2023:

*“U.O. Pianificazione Generale*

*In riferimento all'oggetto, si comunica che l'intervento non ricade in area vincolata ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo n. 42/2004; pertanto gli interventi non necessitano di autorizzazione paesaggistica, né di eventuale accertamento di compatibilità paesaggistica, da parte dell'Ufficio scrivente.*

*U.O. Pianificazione Attuativa e U.O. Sportello Unico Edilizia*

*Dal punto di vista urbanistico l'intervento ricade all'interno dello specchio d'acqua ricompreso nell'area del piano di Recupero di iniziativa Pubblica "Ex Mof - Darsena" la cui seconda variante è stata approvata con delibera di Giunta n. 364 del 14/09/2021. Il natante utilizzato per attività commerciali della ditta Pirates S.r.l. non fa parte di nessuna UMI (Unità minima di intervento) all'interno del perimetro dello strumento urbanistico e pertanto non risulta soggetto alla normativa*

*del Piano di Recupero sopradetto.”*

Si riporta quanto indicato nel punto a) dell'art. 11 della DGR n. 639 del 04/05/2018, in quanto ai sensi dello stesso articolo sarà cura del concessionario acquisire i pareri indicati nel punto a) una volta formalizzato l'atto di concessione, vista la mancata espressione entro termini della conferenza dei servizi asincrona della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara:

*“a) l'autorizzazione ambientale da parte della soprintendenza ai sensi della vigente legislazione a tutela del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004 e D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31) qualora l'intervento non ricada tra quelli subdelegati ai comuni ai sensi della vigente legislazione regionale”.*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito

dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

## PLANIMETRIA









Fig. 160

-  Area di intervento (concesso in uso di Comune di Ferraro della R.E.R. con scadenza anno 2022)
-  Proprietà Comune di Ferraro
-  Proprietà Demanio dello Stato (Mapp. 54 mq. 4700 – Mapp. 1618 mq. 260 ) superficie complessivo mq. 4960
-  Spazio acqueo occupato dal Comune di Ferraro mq. 19.480
-  Area di delimitazione naturale "Sebastian Pub" + piattaforma galleggiante + eventuale area per nuovo piattaforma Area mq (38,00\*7,70) + (46,50\*8,30) = mq 678,55 = circa 680,00mq

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**